

tificare alcuni errori incorsi nell'ultima legge del 15 aprile 1886.

Presidente. Do atto al ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito ai signori deputati.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Onorevole Pozzolini, la invito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Pozzolini. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge relativo al trattato di commercio fra l'Italia e lo Zanzibar.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Svolgimento di alcune interpellanze e interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di alcune interpellanze e interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Di San Donato, del tenore seguente:

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sull'inadempimento della legge relativa alla direttissima Roma-Napoli. ”

L'onorevole Di San Donato ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

Di San Donato. Onorevoli colleghi, mai come oggi ho avuto bisogno della vostra indulgenza. Agli antichi miei colleghi sono condannato a riparlare, per la quarta volta, dell'inadempimento di una legge dello Stato; quanto ai colleghi nuovi, mi permetto di rifar loro la storia della DIRETTISSIMA ROMA-NAPOLI. Nella legge, così detta *omnibus*, delle ferrovie, che porta la data del 1879 (della qual legge una parte molto meschina toccava al mezzogiorno) l'onorevole Depretis, sostenitore della legge medesima, anzi autore, benevolmente accolse, o, per dir meglio, patrocinò il seguente articolo 34 per il quale non tralascierò di ricordargli i miei ringraziamenti. Ecco l'articolo 34:

“ Con legge speciale, da presentarsi entro tre anni, sarà provveduto alla costruzione, fra Napoli e Roma, di una diretta comunicazione ferroviaria alla quale potranno coordinarsi le linee da Velletri a Terracina e da Sparanise a Gaeta, fermo, per la costruzione di queste due linee, quanto è disposto nell'articolo 1 ”.

Difatti, onorevoli colleghi (non certamente con una grande sollecitudine, benchè se ne avesse spe-

ranza e diritto) il Governo del Re aspettava che il triennio fosse compiuto, e presentava il summentovato disegno di legge. Questo fu benevolmente accolto dalla Camera; ebbe una lunga discussione, nella quale qualcheduno parlò ancora dell'accorciatoia dell'attuale linea. Ma tale proposta tanto dal ministro dei lavori pubblici, quanto dal ministro dell'interno fu recisamente respinta, perchè ambedue dicevano che due dovevano essere le linee anche per ragioni strategiche, amministrative e commerciali.

La legge di cui parlo è brevissima. Io credo d'averla letta già un paio di volte alla Camera; e la rileggerò una terza volta perchè contiene un articolo che è bene ricordare: “ Il Governo del Re è autorizzato a concedere a quella Compagnia a cui fosse affidato l'esercizio della rete nella quale sarà compresa l'attuale linea da Roma a Napoli per Ceprano e Caserta, anche la costruzione e l'esercizio della linea diretta da Roma a Napoli, di cui all'articolo 34 della legge 29 luglio 1879 ”.

“ Qualora nel 1883 l'esercizio della rete di cui sopra, non fosse affidato all'industria privata, il Governo provvederà direttamente alla costruzione ed all'esercizio della predetta linea ”. (*Conversazioni*).

Presidente. Non facciamo conversazioni nell'Aula.

Di San Donato. Io pregherei l'onorevole Toscanelli di lasciare udire agli altri questo secondo articolo, che per lui forse è inutile, ma che per gli altri è necessario.

Esso dice:

“ La linea diretta da Roma a Napoli dovrà essere aperta all'esercizio non più tardi del 31 dicembre 1886 ”.

Data della legge, 5 luglio 1885.

Promulgata questa legge, i corpi elettivi di Napoli inviarono ringraziamenti al Governo; il municipio di Napoli prese una parte attiva in questi ringraziamenti, e fu persino tenuto un *meeting* a questo stesso scopo. Io fui tra coloro che si unirono a quei ringraziamenti. Però non vi nascondo che i miei ringraziamenti furono riservati sempre, perchè una grande fiducia io non ho mai avuta nella esecuzione delle leggi dello Stato.

L'altro giorno vi ho parlato della fiducia che si può avere sulla libertà della elezione; oggi vi parlerò della fiducia che si può avere alle leggi speciali.

Dalla lettura degli articoli della legge voi vi sarete accorti, onorevoli colleghi, che questa linea